



Istituto Comprensivo Civezzano



REGOLAMENTO della CONSULTA dei GENITORI

Art. 1 - Finalità-

1. Il presente regolamento determina l'organizzazione della Consulta dei genitori dell'Istituto Comprensivo di Civezzano in base alle disposizioni dell'art. 29 della Legge Provinciale 7 agosto 2006, numero 5 sul "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" e in conformità a quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto .

Art. 2 - Composizione della Consulta -

2. La Consulta è composta dai rappresentanti dei genitori di ciascun Consiglio di Classe, dai rappresentanti dei Genitori nel Consiglio dell'Istituzione, nonché dai rappresentanti di Associazioni di genitori riconosciute, che ne facciano richiesta, in numero di uno per ciascuna associazione, secondo quanto disposto dallo Statuto dell'Istituto Comprensivo di Civezzano.
3. La Consulta è istituita annualmente con provvedimento del Dirigente di Istituto che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione.

Art. 3 – Il Presidente e altri organi -

1. Il Presidente e il vice-presidente della Consulta sono individuati tra i suoi componenti e vengono eletti con la maggioranza dei voti dei presenti della Consulta regolarmente convocata a tale scopo, come previsto dal comma 3 dell'art. 16 dello Statuto.
2. Il Presidente:
 - a. Tiene i contatti con il Dirigente;
 - b. Rappresenta la Consulta;
 - c. Convoca la Consulta e definisce l'ordine del giorno in accordo con la Dirigente ed i rappresentanti di plesso;
 - d. Presiede la Consulta e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento e nel rispetto delle competenze previste dall'art. 16 dello Statuto; designa il segretario verbalizzante delle riunioni;
 - e. trasmette il verbale e le espressioni di parere della Consulta al Dirigente dell'Istituto e riceve da quest'ultimo i provvedimenti e le comunicazioni di pertinenza dell'organo che rappresenta;
 - f. svolge ogni altra attribuzione a lui assegnata dalla Consulta;
 - g. dura in carica un anno scolastico e può essere rieletto per più di una volta consecutiva.



Art. 4 – Il funzionamento della Consulta -

1. La Consulta può stabilire annualmente il calendario delle convocazioni ordinarie. Sono possibili convocazioni straordinarie su richiesta del Presidente o con richiesta scritta al presidente sottoscritta da almeno 10 dei suoi componenti.
2. La Consulta viene di norma convocata dal Presidente, verificata la disponibilità degli spazi almeno due volte in ciascun anno scolastico.
3. Di regola l'avviso di convocazione recante la data e l'ordine del giorno della riunione viene effettuato con lettera, inviata almeno cinque giorni prima della data di convocazione. La comunicazione può avvenire: tramite lo studente, figlio del rappresentante di classe o del membro del Consiglio dell'Istituzione, per mezzo di posta elettronica o a mezzo posta per chi ne è sprovvisto, purché ne sia assicurata la ricezione; l'avviso di convocazione con l'ordine del giorno viene esposto all'albo dell'Istituto e di ciascuna sede e viene pubblicato nel sito internet dell'Istituto, per rimanervi esposto fino all'avvenuto svolgimento dell'adunanza.
4. Al fine di consentire alla Consulta una migliore dialettica ed una maggiore informazione il Presidente può invitare il Dirigente o un esperto a partecipare alle sedute.
5. La Consulta risulta validamente costituita se sono presenti almeno metà del totale dei suoi componenti in prima convocazione e un quarto del totale dei suoi componenti in seconda convocazione, salvo modifica ed approvazione del regolamento.
6. Le espressioni di parere della Consulta sono assunte per alzata di mano e con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. La Consulta può creare gruppi di lavoro su specifici argomenti; ogni gruppo nominare un proprio coordinatore che a conclusione del lavoro presenterà il documento finale, entro i termini stabiliti dalla Consulta, al fine di giungere alle proposte della Consulta richieste dalle tematiche sottoposte a discussione. I gruppi di lavoro possono richiedere la partecipazione degli Insegnanti dell'Istituto.
8. Il verbale della Consulta viene affisso all'Albo dell'Istituto e di ciascuna sede e collocato sul sito; esso viene sottoposto all'approvazione dell'adunanza successiva della Consulta.
9. La Consulta può nominare dei rappresentanti di plesso da ricercarsi preferibilmente all'interno dei componenti del Consiglio dell'Istituzione.

Art. 5 - Attribuzioni della Consulta dei Genitori -

1. La Consulta dei Genitori esercita tutte le attribuzioni che le sono demandate dall'art. 29 della Legge Provinciale n. 5/2006 e da quanto disposto dallo Statuto: assicura la possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell'Istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie; favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall'Istituzione, ne discute e formula proposte di miglioramento o di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti dell'istituzione stessa; formula proposte autonome al consiglio dell'Istituzione relative a modifiche dello Statuto, della Carta dei Servizi e del Regolamento interno; esprime pareri richiesti dal dirigente dell'Istituzione, dal consiglio dell'istituzione, collegio dei docenti e dal nucleo interno di valutazione in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'Istituzione; promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori; esprime pareri su qualsiasi argomento che il dirigente e il consiglio dell'Istituzione ritengano di sottoporre al suo esame.

Art. 6 – Modifica del Regolamento della Consulta –

Il presente Regolamento viene trasmesso al Consiglio dell'Istituzione e alla dirigente scolastica.

Può essere modificato esclusivamente dalla Consulta.

E' necessario che ogni proposta di modifica al presente Regolamento sia prevista dall'ordine del giorno della convocazione della Consulta.

La proposta può essere votata dalla Consulta solo in presenza verificata alla riunione di non meno di un terzo dei genitori aventi diritto.

Art. 7 – Norme finali –

Il presente regolamento è approvato dalla Consulta dei Genitori in data 19 marzo 2010 ed entra immediatamente in vigore.